



Oggetto: Tassazione Fondo Integrativo CONI

Carissimo Socio,

la presente comunicazione interessa solamente i soci che ancora percepiscono, mensilmente, il Fondo Integrativo CONI. Sono quindi esclusi tutti coloro che l'hanno riscattato negli anni passati.

La nostra pensione integrativa è stata riconosciuta quale Fondo complementare dalla Corte di Cassazione e dall' Agenzia delle Entrate con circolare n. 25 del 26/06/2006.

Di conseguenza, si ritiene che la disciplina fiscale da applicarsi al nostro Fondo Integrativo sia quella prevista per le pensioni complementari e cioè quella stabilita dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252/2005.

L'articolo stabilisce che sulla parte imponibile delle prestazioni complementari, comunque erogate, debba essere operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al Fondo pensionistico complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

In materia, si prende atto che sono state già emesse alcune sentenze favorevoli delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, con liquidazione delle somme richieste dai pensionati. In altre situazioni si è invece in attesa di alcune sentenze finali della Cassazione, che dovrebbero essere pronunciate nei prossimi mesi.

E' però doveroso informare i soci che, per differenti interpretazioni delle norme, in molti casi l'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente o non ha affatto risposto, costringendo il socio, che lo avesse ritenuto opportuno, ad avviare una azione legale presentando il proprio ricorso alla Commissione Tributaria Territoriale.

Per comodità dei soci interessati, si allega una bozza di domanda da presentare all'Agenzia delle Entrate territoriale, nella quale occorrerà indicare esattamente l'importo richiesto a rimborso dei 4 anni precedenti, insieme al relativo conteggio, allegando copia di tutti i CUD (4 dell'INPS e 4 del Fondo).

Ogni socio, che lo ritenesse opportuno, può procedere alla presentazione della propria domanda direttamente all' Agenzia delle Entrate competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da interrompere i termini per la richiesta di rimborso di quanto trattenuto in più dal sostituto d'imposta a titolo di Irpef.

Ricordiamo che si può richiedere solamente l'importo relativo alle trattenute degli ultimi 4 anni dalla data della domanda. E' assolutamente necessario che alla domanda stessa siano allegati i CUD riferiti alle ultime quattro annualità, sia INPS che CONI, insieme ad un conteggio nel quale risulti ben chiara la differenza tra l'IRPEF trattenuta e quella dovuta, divisa per anno.

**APEC - Associazione Pensionati CONI**

Foro Italoico - Piazza Lauro De Bosis, 15, 00135 Roma

Email: pensionaticoni@alice.it, tel. 06.32723228-3229 CF. 96233360583

L'Agenzia delle Entrate avrà poi 90 giorni di tempo, dalla data di presentazione della domanda, per rispondere all'istanza. La mancata risposta verrà considerata come silenzio-rifiuto.

Trattandosi di argomento molto complesso e suscettibile di varie interpretazioni, l'Associazione Pensionati CONI ha ritenuto doveroso informare i propri soci sulla possibilità di richiedere tale rimborso, in quanto esistono diverse decisioni favorevoli ottenute da colleghi di altri Enti, alcuni dei quali hanno già riscosso la somma erroneamente trattenuta in più, a seguito di valutazioni positive da parte di locali Agenzie delle Entrate o di Commissioni Tributarie.

In molte altre situazioni, l'esito è stato purtroppo negativo, in altre ancora si è in attesa della decisione nel merito della Cassazione.

L'APEC, ovviamente, lascia ad ogni socio la possibilità di decidere liberamente, tenendo presente che, dopo 90 giorni dalla raccomandata iniziale, in caso di esito negativo o di silenzio-rifiuto da parte della Agenzia delle Entrate, il socio può decidere di procedere o meno per le vie legali.

In questo caso, le spese fisse per il ricorso alla Commissione Tributaria variano da 100 a 300 euro circa (in proporzione alla somma richiesta) ed a questo importo va aggiunto l'onorario per le spese legali, da concordare con il proprio avvocato di fiducia.

Ulteriori spese andranno, ovviamente, aggiunte nel caso sia necessario il successivo ricorso in Cassazione.

Si ricorda che le domande e gli eventuali ricorsi vanno presentati singolarmente dai diretti interessati. L'APEC resta, comunque, a disposizione dei soci per chiarire eventuali dubbi in materia.

Si precisa che, a causa della grave pandemia in corso, il nostro ufficio è provvisoriamente chiuso. E' comunque possibile contattare la signora Mirella Sbaffi (segreteria APEC) **il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 al numero di cellulare 331 – 3809901.**

Inoltre, i soci possono inviare richieste di chiarimenti anche attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica [pensionatconi@alice.it](mailto:pensionatconi@alice.it). Vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti

Il Presidente

(Massimo Blasetti)

